

## **IGIENE DEI MANGIMI: IL REGOLAMENTO 2005/183/CE**

Il Regolamento 12 gennaio 2005 n. 183 sull'igiene dei mangimi realizza un sistema di controllo sui mangimi a partire dalla produzione primaria fino alla loro somministrazione agli animali destinati al consumo umano e si applica fin dallo scorso 1° gennaio.

Recentemente, la Circolare del Ministero della Salute datata 22 dicembre 2005 ha dettato importanti disposizioni applicative del Regolamento 183/2005 ed una seconda Circolare del 26 gennaio 2006 ha stabilito che il termine ultimo per rispettare gli obblighi introdotti dalla nuova normativa è il prossimo 30 giugno.

La prima Circolare coinvolge direttamente gli allevatori negli obblighi previsti per l'igiene dei mangimi introdotti dal Regolamento comunitario 183/2005: da una lettura combinata dei due provvedimenti emerge che l'allevatore, oltre ad essere tenuto a rispettare diverse norme di sicurezza, è anche obbligato ad avviare una pratica di registrazione e/o riconoscimento della propria azienda – più o meno complicata a seconda dei casi - presso l'autorità competente (Regione).

In sintesi la circolare individua i seguenti casi:

### **Suinicoltori che comprano il mangime completo da somministrare agli animali.**

#### **Suinicoltori che miscelano mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi (ad eccezione degli additivi per insilati).**

Si tratta dei casi più semplici, cioè suinicoltori che acquistano e somministrano mangime completo, oppure acquistano mangimi complementari (nuclei), li miscelano ai cereali e somministrano ai propri suini il mangime completo così ottenuto.

Per la prima volta, anche questi allevatori sono soggetti ad un obbligo di registrazione (modello 3 della circolare), che presuppone il rispetto delle disposizioni previste dall'allegato I del Regolamento 183/2005. In particolare, la ragione che giustifica l'obbligo di registrazione a carico degli allevatori che acquistano il mangime completo sarebbe il fatto che essi conservano detto mangime almeno per il tempo necessario alla sua somministrazione.

#### **Suinicoltori che producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi o premiscele contenenti additivi diversi dagli antibiotici, coccidiostatici e promotori di crescita.**

Si tratta di allevamenti già registrati ai sensi del D.Lgs 123/99 che ora devono nuovamente registrarsi sottoscrivendo entrambi i modelli 3 e 4 della circolare.

I modelli di registrazione presuppongono il rispetto delle disposizioni prescritte dall'allegato II del Regolamento 183/2005.



associazione nazionale allevatori suini

**Suinicoltori che producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi o premiscele contenenti additivi inclusi antibiotici, coccidiostatici e promotori di crescita.**

Si tratta degli allevamenti già riconosciuti ai sensi del D.Lgs 123/99. Gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della Direttiva 95/69/CE (D. Lgs. 123/99) devono semplicemente notificare all'autorità competente l'intenzione di voler continuare la loro attività dopo il 1° gennaio 2006 e di possedere i requisiti di cui all'allegato II del Regolamento 183/2005 (modello 1bis).

Il modello 2-bis si utilizza invece per i nuovi riconoscimenti. In questo caso, allo stabilimento è assegnato un numero di identificazione solo dopo che l'autorità competente abbia effettuato un'ispezione in loco per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'allegato II del Regolamento 183/2005.

**Suinicoltori che somministrano ai propri animali esclusivamente mangime prodotto in ambito aziendale.**

Essi sono soggetti all'obbligo della registrazione (non è specificato il modello) ma sono tenuti solamente al rispetto delle disposizioni dell'allegato III del Regolamento 183/2005.

Pertanto, fermi restando gli obblighi di riconoscimento e/o registrazione per gli allevatori che producono per autoconsumo mangimi composti utilizzando premiscele contenenti additivi, si nota che la Circolare Ministeriale 22 dicembre 2005 ha esteso gli obblighi di registrazione anche agli allevatori che comprano il mangime da somministrare agli animali, agli allevatori che miscelano mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda senza usare additivi o premiscele di additivi (ad eccezione degli additivi per insilati) e perfino agli allevatori che somministrano ai propri animali mangime esclusivamente prodotto in ambito aziendale.

Con la collaborazione delle A.P.A. socie.

Modena, 20 marzo 2006